

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione contrattuale presente nella polizza con il significato loro attribuito dalla Società.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Apparecchio antifurto: il meccanismo idoneo a impedire la messa in marcia del veicolo, predisposto di appositi dispositivi di attivazione e disattivazione;

Appropriazione indebita: appropriazione della cosa mobile altrui di cui si abbia a qualsiasi titolo il possesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione e/o la garanzia prestata con il contratto;

Autocarro: il veicolo destinato al trasporto di cose; sono compresi in questo termine anche gli autotreni e gli autoarticolati;

Chiavi dell'antifurto: tutti i dispositivi di attivazione e disattivazione dell'apparecchio antifurto;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione assumendosene i relativi obblighi, tra i quali è preminente il pagamento del Premio;

Danno: la perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione;

Delegataria: l'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto;

Diritti speciali di prelievo (D.S.P.): unità di conto del Fondo Monetario Internazionale ricavata da un paniere di valute nazionali;

Elettronica di consumo: prodotti elettronici per l'intrattenimento, la comunicazione ed il lavoro in ufficio quali lettori audio e video, fotocamere e videocamere digitali, personal computer, notebook, tablet, console per videogiochi, telefoni cellulari, navigatori satellitari, stampanti, tablet, notebook, videocamere e fotocamere digitali, console per videogiochi, navigatori satellitari.

Fatturato aziendale: importo complessivo (al netto di I.V.A.) delle fatture emesse dalla Contraente risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

Franchigia: l'importo espresso in cifra fissa - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile/indennizzabile;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza;

Intermediario: L'Agenzia della Società e/o il Broker d'Assicurazione riconosciuto in polizza compilando apposita Clausola Broker

Motrice: la motrice dell'autotreno o il trattore stradale;

Periodo assicurativo: in caso di Polizza di durata pari a 1 Anno, è il periodo che inizia alle ore 24.00 della data di decorrenza della Polizza e termina alla scadenza della Polizza stessa. In caso di Polizza di durata superiore a 1 Anno (frazione + Anno), il primo periodo inizia alle ore 24.00 della data di decorrenza della Polizza e termina alle ore 24.00 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 1 Anno;

Polizza: il documento probatorio del contratto di l'Assicurazione, ai sensi dell'Articolo 1888 del Codice Civile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo dell'Assicurazione;

Rimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice; è compreso in questo termine anche il semirimorchio;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro;

Semirimorchio: il veicolo, per il trasporto di cose, destinato a essere trainato da una motrice, sovrapponendosi parzialmente alla stessa;

Scoperto: la parte del danno risarcibile/indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Società: l'impresa assicuratrice SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. e le eventuali coassicuratrici;

Subvettore: il vettore cui viene affidata l'esecuzione del trasporto da altro vettore;

Truffa: indurre qualcuno in errore mediante artifici e raggi al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Veicolo: l'autocarro o la motrice o il rimorchio o il semirimorchio;

Vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

Quando comincia la copertura e quando finisce

Art. 1 - Durata del contratto – tacito rinnovo

Il contratto ha durata di un Anno o di un Anno più frazione. Nel caso di durata di un Anno più frazione, la frazione di Anno costituisce Periodo assicurativo iniziale. Il presente contratto ha effetto dalle ore **00.00** del sino alle ore **24.00** del Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno se, almeno **30 giorni** prima della scadenza, non sia stata inviata disdetta da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente ne è in possesso. La garanzia si ritiene comunque valida dal momento della presa in consegna della merce per l'esecuzione del trasporto, se quest'ultima avviene entro il periodo di validità della polizza, fino al momento della loro riconsegna al destinatario, anche se il viaggio termina dopo la scadenza della polizza.

Art. 2 - Durata dell'assicurazione per ciascun trasporto

2.1 La garanzia inizia con la presa in consegna da parte del Contraente per l'esecuzione del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio, e termina al momento della loro riconsegna al destinatario.

Restano comunque escluse le operazioni intercorrenti tra la presa in consegna della merce da parte del vettore e l'inizio del carico e fra il completamento dello scarico, nel luogo di destinazione, e la riconsegna.

La garanzia resta operante durante eventuali soste delle merci – anche se non caricate sul veicolo, a condizione che dette soste siano strettamente dipendenti all'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte dell'ottavo giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

Ferme restando le disposizioni degli artt. 30 e 31 che seguono, qualora la sosta a destino superi le 24 ore, dovrà essere necessariamente rispettato l'obbligo di sorveglianza di cui all'art. 30.1.

2.2 Limitatamente alla garanzia rischi Guerra e Mine sopra merci di cui al successivo art. 24 valgono le seguenti disposizioni:

- a) la garanzia inizia dal momento in cui l'autocarro, con le merci assicurate a bordo, viene caricato sul mezzo vettore e termina al momento in cui lo stesso viene scaricato;
- b) qualora l'autocarro, con le merci assicurate a bordo, non venga scaricato, la garanzia termina comunque allo scadere di 15 giorni dalla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore nel luogo di destino;
- c) se il mezzo vettore riprende il viaggio senza che l'autocarro, con le merci assicurate a bordo non venga scaricato nel luogo di destino, e purché il Contraente ne dia immediata comunicazione alla Società e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia assicurativa prende nuovo effetto e termina nel luogo di destino previsto dal contratto di trasporto, od in quello ad esso sostituito, in conformità a quanto previsto ai punti a) e b) che precedono;
- d) qualora l'autocarro, con le merci assicurate a bordo, venga scaricato in un porto di rilascio o in un punto intermedio per essere trasbordato ed il viaggio non termini, la garanzia assicurativa cessa allo scadere del 15° giorno successivo alla mezzanotte del giorno di arrivo del mezzo vettore in tale luogo, sempreché il contraente paghi l'eventuale sovrappremio richiesto. Durante detto periodo di 15 giorni, l'assicurazione rimane in vigore anche dopo la scaricazione ma solo finché l'autocarro, sempre con le merci assicurate a bordo, rimane nel luogo di trasbordo o nel porto di rilascio dov'è stato scaricato. La garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui l'autocarro, con le merci assicurate a bordo, viene caricato sul nuovo mezzo vettore per il proseguimento e compimento del viaggio;
- e) se il viaggio termina in una località diversa dal luogo di destino previsto nel contratto di trasporto, tale località è equiparata al luogo di destino. Qualora le merci vengano successivamente rispedite per la destinazione originaria o per altra destinazione, e purché il contraente ne dia comunicazione alla Società prima dell'inizio di questo ulteriore viaggio e paghi il sovrappremio richiesto, la garanzia prende nuovo effetto dal momento in cui l'autocarro, con le merci assicurate a bordo, viene caricato sul mezzo vettore per la spedizione, ovvero, se non sono state scaricate, dal momento in cui il mezzo vettore lascia la località in cui si trova.

Agli effetti del presente articolo con i termini seguenti si deve intendere:

- I. per "mezzo vettore": qualunque nave e/o traghetto e/o RORO-trasporti l'autocarro, con a bordo le merci assicurate, da una località ad un'altra, quando tale viaggio comporti una traversata marittima;
- II. per "arrivo": il momento in cui la nave è ancorata ormeggiata o altrimenti assicurata presso uno scalo o altra località nell'ambito di un'area controllata da un'autorità portuale. Se tale scalo o località non fossero disponibili, per "arrivo" deve intendersi il momento in cui la nave per la prima volta è ancorata, ormeggiata od altrimenti assicurata tanto all'interno quanto all'esterno del porto o località scelti per lo sbarco;
- III. per "luogo" (di destino o di trasbordo): qualsiasi porto o località in cui la nave possa "arrivare" secondo il significato indicato al punto II) che precede.

Art.3 - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto dandone avviso all'altra Parte mediante lettera raccomandata oppure mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), se il Contraente ne è in possesso. Il recesso esercitato dal Contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata oppure della PEC. Il recesso intimato dalla Società, invece, ha efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata oppure della PEC. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

L'eventuale incasso di Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società

Art. 4 - Disdetta rischi guerra e scioperi

La Società si riserva la facoltà di recedere dal contratto, limitatamente ai rischi guerra, mine e scioperi, ove prestati, in qualunque momento con un preavviso di sette giorni, salvo per quanto concerne i rischi scioperi su spedizioni da e per gli Stati Uniti d'America per i quali tale preavviso potrà essere di sole 48 ore; i termini di preavviso decorreranno dall'invio della relativa comunicazione da farsi a mezzo lettera raccomandata oppure mediante PEC.

Il recesso opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, allo scadere di 48 ore dal momento dello scoppio di guerra, anche non dichiarata, fra almeno due dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, CSI (ex URSS) e Repubblica Popolare Cinese. Di conseguenza, le spedizioni successive allo scadere delle suddette 48 ore non sono assicurabili per i rischi guerra, mine e scioperi.

Quando e come devo pagare

Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi possono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza della polizza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 6 - Calcolo del premio – Premio minimo – Regolazione

Premesso che il premio di polizza deve essere commisurato all'effettiva entità del rischio, le parti convengono di calcolarlo, tramite l'applicazione del tasso indicato in polizza, in base al volume del **fatturato aziendale complessivo** risultante dal "Registro delle fatture emesse" tenuto ai fini della determinazione dell'I.V.A.

Poiché tale elemento è suscettibile di variare durante il periodo assicurativo l'importo del premio, corrisposto all'atto del perfezionamento del contratto ovvero all'inizio del rapporto assicurativo, viene determinato, in via provvisoria, in base al calcolo indicato in polizza sulla scorta delle dichiarazioni del Contraente e regolato successivamente, alla fine di ogni periodo assicurativo. Il premio stabilito sulla base del fatturato aziendale preventivato, indicato in polizza, si intende in ogni caso acquisito quale premio minimo comunque dovuto.

Il premio annuo relativo alle garanzie prestate con la presente Polizza viene calcolato applicando il tasso finito indicato in polizza al **fatturato aziendale** come sopra definito. Il suddetto tasso si intende comprensivo di imposte governative. Eventuali modifiche dell'aliquota di imposta modificheranno di conseguenza tale tasso globale.

a) Comunicazione dei dati definitivi

Entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il Contraente, anche in assenza di variazioni o in caso di mancato rinnovo del contratto, dovrà comunicare alla Società, a mezzo raccomandata a.r. oppure mediante PEC, i dati definitivi, presupposto essenziale per la determinazione del premio consuntivo.

In caso di omessa o ritardata comunicazione dei dati, la Società invierà un sollecito scritto, a mezzo raccomandata a.r. oppure mediante PEC, fissando l'ulteriore termine di 15 giorni per provvedere.

In mancanza di riscontro la Società potrà dare avvio alle opportune azioni legali verso il Contraente.

Qualora si verifichi un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, successivamente alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per la comunicazione dei dati, la Società provvederà alla liquidazione del danno solo dopo che il Contraente avrà comunicato i dati necessari per il calcolo del premio. Se dal conteggio della regolazione risulti una differenza attiva a favore della Società, quest'ultima darà seguito alla liquidazione, riducendo l'indennizzo in proporzione tra il premio pagato e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare in base agli elementi dallo stesso comunicati.

b) Pagamento del conguaglio di premio

Al ricevimento della comunicazione dei dati di regolazione, la Società effettuerà il calcolo del premio consuntivo, informando il Contraente del risultato, che potrebbe determinare l'obbligo del Contraente di pagare un conguaglio di premio.

Entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, il Contraente dovrà provvedere al pagamento del conguaglio di premio.

Scaduto inutilmente il termine per il pagamento del conguaglio di premio dovuto dal Contraente, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza, la Società darà seguito alla liquidazione, riducendo l'indennizzo in proporzione tra il premio pagato e quello che il Contraente avrebbe dovuto pagare in base agli elementi dallo stesso comunicati.

Tale riduzione sarà applicata anche ai sinistri successivi fino a quando sarà pagato il conguaglio.

I sinistri indennizzabili verificatisi dopo tale data verranno pagati senza applicazione della riduzione proporzionale, fermi restando gli scoperti e le franchigie applicabili.

In caso di cessazione del contratto, trascorsi inutilmente i termini per la comunicazione dei dati o per il pagamento dell'eventuale premio dovuto, la liquidazione dei sinistri verificatisi nel periodo oggetto di regolazione verrà effettuata dalla Società nel rispetto dei criteri sopra stabiliti.

La sottoscrizione, da parte della Società e/o suoi procuratori, di appendici di regolazione premio, non potrà essere considerata come accettazione definitiva – da parte della Società – dei dati forniti dal Contraente, restando comunque diritto e facoltà della Società di effettuare controlli e pretendere, se del caso, ulteriori pagamenti.

La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire le documentazioni ed i chiarimenti necessari e, qualora ne facesse richiesta, lo stesso Contraente è obbligato a fornire alla Società copia della dichiarazione annuale I.V.A.

Che obblighi ho

Art. 7- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta la copertura assicurativa sulla base delle circostanze del Rischio dichiarate dal Contraente al momento della stipula del contratto. Se la dichiarazione non è corretta, in quanto caratterizzata da informazioni errate o incomplete, la Società può essere indotta a sottovalutare il Rischio che, diversamente, avrebbe giudicato non assicurabile o assicurabile a condizioni di Premio più alte. In questo caso, se il Contraente rilascia tali dichiarazioni erronee o incomplete con coscienza e volontà - o se lo fa anche solo con colpa grave - la Società può rifiutare il pagamento del Sinistro e chiedere l'annullamento del contratto.

Se invece il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può pagare il Sinistro riducendolo in proporzione al minor Premio percepito e può recedere dal contratto (ad esempio, se la Società ha percepito il 50% del Premio che avrebbe chiesto valutando correttamente il Rischio, liquiderà solo il 50% dell'importo del Sinistro).

Art. 8 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Dove vale la copertura

Art. 10 - Limiti Territoriali

L'assicurazione è operante per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dei Paesi indicati nel frontespizio di polizza.

Nell'ambito di tali Paesi l'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua.

Per i trasporti effettuati al di fuori dei limiti territoriali della Repubblica Italiana, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, la copertura è operante purché tali trasporti risultino soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merce su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal

Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (indicata per brevità come "CMR").

Altre norme

Art. 11 - Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni del Contraente devono essere fatte direttamente alla Società oppure all'Intermediario che gestisce la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente

Art. 12 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 13 - Facoltà di controllo

La Società avrà facoltà di ispezionare, in qualsiasi momento negli orari d'ufficio, tutta la documentazione riguardante i trasporti assicurati unitamente a qualsiasi altro documento ufficiale del Contraente che abbia attinenza con gli stessi sui quali, se richiesto, il Contraente si impegna a fornire, anche per iscritto, i chiarimenti richiesti.

Art. 14 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 - Legge applicabile e giurisdizione

La polizza è regolata dalla legge italiana; ogni controversia riguardante l'interpretazione e l'esecuzione del contratto è regolata dalla giurisdizione italiana.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Società:

+Simple Italia Agency Srl

(di seguito denominata "Broker"),

e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti in nome e per conto del Contraente dal Broker trattando con la Società.

Il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al Broker ed ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, del D. Lgs. 209/2005.

Le quote di indennizzo o di rimborso di premio saranno versate dalla Società al Broker che provvederà al trasferimento degli importi all'Assicurato; il pagamento al Broker avrà efficacia liberatoria per la Società.

Ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, alla Società, si intenderà fatta dal Contraente. Parimenti, fermo restando che il Broker non ha alcun potere di rappresentanza della Società, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società, soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima dal Broker ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte dal Broker alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa. Le comunicazioni fatte alla Società al Broker si intenderanno come fatte alla Contraente.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte. Qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarne un altro ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker incarico scritto non esplorativo in data successiva, l'incarico al Broker cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società. La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Brokers o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o quella di decorrenza del nuovo incarico.

SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE
sezione sempre operante

Cosa assicura

Art. 17 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per risarcimenti da lui dovuti, ai sensi e nei limiti di legge, in qualità di vettore stradale, a titolo di responsabilità contrattuale per perdita o avaria delle cose consegnategli per il trasporto.

E' compresa nell'Assicurazione la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle cose che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto.

La garanzia della Società è subordinata alla condizione che l'Assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il subvettore.

L'Assicurazione non è in alcun caso operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi vigenti.

La Società non è inoltre obbligata per risarcimenti dovuti dall'Assicurato in dipendenza di:

- a) altre responsabilità contrattuali;
- b) eventuali pattuizioni comportanti l'assunzione da parte dell'Assicurato di una responsabilità contrattuale, per perdita o avaria delle cose trasportate, in termini diversi da quelli minimi espressamente previsti dalle leggi vigenti;
- c) tutte le responsabilità di natura extracontrattuale.

Art. 18 - Rischi speciali

E' compresa nell'Assicurazione anche la responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria delle merci trasportate in relazione a:

- a) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) atti di terrorismo o atti compiuti da persone che agiscano per scopi socio-politici;
- c) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- d) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria uragani.

Cosa NON assicura

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dalla Contraente in conseguenza di:

Art. 19 - Rischi esclusi

- a) dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato siano una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti, amministratori e procuratori;
- b) appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi nonché truffa da chiunque perpetrata;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) vizi apparenti di imballaggio per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- e) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte.

La Società non è obbligata per i risarcimenti che fossero dovuti dalla Contraente in conseguenza di:

- f) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da Potenza belligerante o contro la stessa;
- g) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze o tentativi a tale scopo;
- h) contrabbando, commercio, attività o traffico proibiti o clandestini;
- i) esplosioni di ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Come assicura

Art. 20 - Trasporti Nazionali - Limiti di indennizzo e massimali

Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dall'art. 1696 del Codice Civile, in materia di responsabilità del vettore stradale per i trasporti nazionali (fissato in **euro 1,00** per ogni chilogrammo di peso lordo di merce perduta o avariata) **fino alla concorrenza per ogni veicolo del massimale indicato in polizza.**

Fermo restando il limite per veicolo di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste previste in corso di viaggio, ovvero più veicoli, l'obbligazione della Società **non potrà eccedere il massimale per sinistro indicato in polizza.**

Qualora, per effetto dell'applicazione del IV comma dell'art. 1696 del Codice Civile, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dal II comma dello stesso articolo, la Società terrà indenne l'Assicurato stesso **anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite**, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicato in polizza, ferme comunque le esclusioni di polizza, e con applicazione dello scoperto del **10%** in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili).

I massimali di polizza devono intendersi al lordo di eventuali scoperti e franchigie.

Sono inoltre a carico della Società le spese di perizia, le spese non inconsideratamente sostenute per adempiere ai provvedimenti di cui alla lettera a) dell'Art. 43, anche in eccedenza alla somma massima assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, nonché quelle previste dall'Art. 48.

Art. 21 - Trasporti Internazionali - Limiti di indennizzo e massimali

21.1 L'assicurazione è prestata, per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n.1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR").

21.2 - Fermo restando quanto previsto all'Art.21.1, l'assicurazione è operante esclusivamente per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali di cui all'articolo 10 che precede.

21.3 - Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'Art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9 e dall'Art. 25 della CMR, **sino a concorrenza**, per ogni veicolo, del massimale indicato in polizza, fissato in 8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni chilogrammo di peso lordo mancante ovvero di merce perduta e/o avariata.

Fermo restando il limite per veicolo di cui sopra, l'obbligazione della Società **non potrà eccedere il massimale per veicolo e per sinistro indicato in polizza**

Qualora, per effetto dell'applicazione dell'Art. 29 della CMR, l'Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'Art. 23 CMR, la Società terrà indenne l'Assicurato stesso **anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite**, sino a concorrenza dei massimali per veicolo e sinistro indicato in polizza, ferme comunque le esclusioni previste in polizza e con l'applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato del **10%** in aggiunta a quelli eventualmente già previsti in polizza (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili).

21.4 - La Società non risponde in ogni caso delle seguenti maggiori e speciali responsabilità a carico dell'Assicurato derivanti da:

- a) dichiarazione di valore (C.M.R. Art. 24);
- b) interesse speciale alla riconsegna (C.M.R. Art. 26).

21.5 - La Società non è obbligata per i risarcimenti dovuti dal Contraente e/o Assicurato a seguito di eventuali reclami che dovessero essere avanzati nei suoi confronti per:

- a) inesattezza o insufficienza di indicazioni sulla lettera di vettura (C.M.R. Art.7);
- b) perdita od utilizzazione inesatta dei documenti menzionati nella lettera di vettura (C.M.R. Art.11);
- c) mancato incasso delle somme a carico del ricevitore all'atto della consegna della merce. (C.M.R. Art.21).

Art. 22 - Rivalsa della Società

E' fatto salvo il diritto della Società all'azione di rivalsa nei confronti del subvettore o del terzo responsabile di quanto pagato a titolo di risarcimento.

L'obbligazione della Società è comunque subordinata alla condizione che il Contraente e/o Assicurato non abbia pregiudicato in tutto o in parte tale diritto, rimanendo in tal caso responsabile dell'eventuale pregiudizio arrecato alla Società stessa.

La tabella di sintesi dei limiti di indennizzo è riportata a pag. 21 di 28 in calce, cioè, alla Sezione III – Norme comuni alle sezioni I e II che precedono.

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO

(Sezione operante unicamente se richiamata nel frontespizio di polizza)

Cosa assicura

Art. 23 - Oggetto dell'assicurazione

La Società indennizza tutti i danni materiali e diretti che le merci –subiscano durante il trasporto via terra affidato al Contraente a causa di tutti i rischi del trasporto salvo quanto espressamente escluso.

Per la validità della copertura assicurativa è condizione essenziale che il Contraente abbia ricevuto dall'avente diritto, prima della presa in consegna delle merci da parte del vettore, mandato scritto ad assicurare le stesse. Sono considerati validi anche mandati conferiti da terzi vettori e/o spedizionieri e/o aziende di logistica purché gli stessi agiscano per conto dei legittimi proprietari e/o aventi diritto.

Resta fermo che, in caso di danno, dovrà essere esibito il mandato originario fornito dall'avente diritto al primo vettore e/o spedizioniere e/o azienda di logistica.

Inoltre, in caso di danno, l'indennizzo potrà essere pagato al Contraente solamente a condizione che l'avente diritto ne dia esplicito consenso scritto e confermi di non beneficiare di altre assicurazioni per lo stesso danno.

Art. 24 - Rischi scioperi / guerra e mine sopra merci

Sono inoltre garantiti i danni e le perdite materiali e diretti alle merci assicurate causati da:

- a) scioperanti, lavoratori colpiti da serrata o persone che prendano parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- b) terroristi o persone che agiscano per scopi politici.
- c) guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione; sommossa originata dai casi predetti; atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa; (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del veicolo su navi traghetto e/o ro/ro).
- d) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo; (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del veicolo su navi traghetto e/o ro/ro).
- e) ordigni bellici quali mine, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati. (valida limitatamente alle traversate marittime con imbarco del veicolo su navi traghetto e/o ro/ro).

Cosa NON assicura

Art. 25 - Rischi esclusi

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite direttamente o indirettamente causati o derivanti da:

- a) dolo e/o colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato nonché dolo dei rispettivi dipendenti; qualora il Contraente o l'Assicurato siano una persona giuridica, hanno rilievo gli atti od omissioni dei suoi legali rappresentanti, amministratori e procuratori;
- b) appropriazione indebita, furto o comunque sottrazione delle merci perpetrati dal vettore contraente, subvettore e rispettivi dipendenti o ausiliari, ovvero col concorso degli stessi nonché truffa da chiunque perpetrata;
- c) infrazione alle norme di legge vigenti in materia di idoneità alla circolazione del veicolo e relativi accertamenti tecnici, di pesi massimi e limiti di sagoma, di trasporto di merci infiammabili o pericolose;
- d) difetto, vizio o insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio o della preparazione delle merci assicurate per far fronte agli ordinari accadimenti del viaggio assicurato (ai fini della presente esclusione con "imballaggio" si intende anche lo stivaggio in un container o simile);
- e) bagnamento, se le merci sono state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante la sosta a terra delle merci in aree scoperte;
- f) cattivo stivaggio sul mezzo vettore o inadeguata protezione della merce per il trasporto. Qualora tali operazioni siano state effettuate direttamente dal Contraente o dai propri dipendenti, nonché da terzi sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente o dai propri dipendenti, la presente esclusione non opera;
- g) vizio proprio o qualità insite della merce, intolleranza alle variazioni di temperatura, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;

- h) ritardo o perdita di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- i) contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- j) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi.

Come assicura

Art. 26 - Somme assicurate

Indipendentemente dal numero dei mandati ad assicurare ricevuti dal Contraente, la somma assicurata **per ogni veicolo** è quella indicata in polizza e costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dalla Società, fermo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Fermo restando il limite per veicolo di cui sopra, per ogni sinistro che coinvolga merci durante le soste in corso di viaggio, ovvero più veicoli contemporaneamente, l'obbligazione della Società non potrà eccedere la somma assicurata **per sinistro** indicata in polizza. In tal caso la somma assicurata per sinistro è da intendersi prestata a Primo Rischio Assoluto, pertanto la Società liquiderà l'indennizzo rinunciando ad applicare la riduzione proporzionale dell'indennizzo in base a quanto previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

A tali limiti massimi sono da aggiungere i compensi dei periti o commissari d'avaria incaricati in conformità all'art. 43 lettera c)

Le spese non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico della Società sono da questa rimborsate nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo.

Art. 27 - Valore Assicurabile

Il valore assicurabile è quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione. Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci:

- a) il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della carica, aumentato del 10% a titolo di utile sperato e dei costi inerenti e documentabili, quali spese di trasporto e di Assicurazione, oneri fiscali e doganali;
- b) i costi di produzione già sostenuti ivi inclusi i costi delle materie prime, i costi di trasporto, le spese e gli oneri accessori per merci semilavorate o non direttamente destinate alla vendita.

Art. 28 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte anche da diversi Contraenti più assicurazioni presso altri assicuratori la presente garanzia opererà in secondo rischio rispetto a eventuali coperture primarie stipulate dai suddetti contraenti e ciò per differenza di condizioni, eccedenza di massimali, mancanza o limitazione della copertura primaria.

In caso di sinistro la Società avrà pertanto il diritto di richiedere dichiarazione dell'esistenza di queste coperture e se del caso copia delle polizze.

In nessun caso la presente assicurazione potrà essere considerata quale "doppia assicurazione" agli effetti anche di quanto previsto dal Codice Civile.

La tabella di sintesi dei limiti di indennizzo è riportata a pag. 21 di 28 in calce, cioè, alla Sezione III – Norme comuni alle sezioni I e II che precedono.

SEZIONE III – NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO

sezione sempre operante

Art. 29 - Merci assicurate

29.1 La garanzia assicurativa deve intendersi valida ed operante per il trasporto di tutte le merci ad eccezione delle seguenti:

- a) carte valore o aventi valore facciale, monete, francobolli, documenti;
- b) oggetti in materiali preziosi o semipreziosi;
- c) oggetti aventi valore d'arte, di antiquariato, di collezione o di affezione;
- d) piante e fiori;
- e) merci deperibili o da trasportarsi a temperatura controllata con autocarri frigoriferi o isotermici;
- f) animali vivi;
- g) autoveicoli;
- h) esplosivi;
- i) armi e munizioni in genere;
- j) tabacchi;

- k) merci da trasportarsi con cisterne;
- l) masserizie nonché tutte le merci già danneggiate o di rispedizione.

29.2 Le merci di seguito indicate sono garantite, purché non vengano trasportate a carico completo e comunque sino alla concorrenza di Euro 20.000,00.= (VENTIMILA/00) per ogni/ciascun autocarro/evento:

- a) elettronica di consumo;
- b) prodotti farmaceutici;
- c) pelli e pellicce.

29.3 Le merci usate sono garantite esclusivamente per danni e/o perdite derivanti e/o causati da:

- a) uscita dell'Autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del Veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o sottrazione delle merci, sempreché, ai termini degli Artt. 30,31 e 32 tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

Restano comunque escluse le operazioni di carico e scarico di cui al successivo articolo 35.

Art. 30 - Furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo

30.1 - Obbligo di sorveglianza

L'operatività della garanzia in caso di furto del veicolo è subordinata alla circostanza che, durante le soste o fermate da qualsiasi causa dipendenti, il veicolo abbia la cabina con i vetri chiusi e le porte chiuse a chiave e, inoltre, che sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il veicolo sia sottoposto a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso continua presenza dell'autista o di altro incaricato del vettore (secondo autista, accompagnatore, personale di scorta) nelle immediate vicinanze dello stesso;
- b) il veicolo sia custodito in locali con gli accessi sotto controllo permanente o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo permanente o chiusi con mezzi appropriati;
- c) il veicolo soste in aree portuali o aeroportuali, che siano recintate e con i varchi sotto controllo permanente.

30.2 - Obbligo di antifurto

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, la garanzia è parimenti operante purché la sottrazione del veicolo avvenga mediante furto con effrazione o scasso dei vetri o delle porte e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice, ovvero che la sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio staccato dalla motrice avvenga mediante furto con effrazione dell'apparecchio antifurto installato sullo stesso.

In tali ipotesi, tuttavia, l'operatività dell'assicurazione è subordinata al rispetto di **tutte** le seguenti condizioni:

- a) che sull'autocarro sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme alla direttiva 95/56/CE e/o ai Regolamenti ECE/ONU R 97 o ECE/ONU R 116 e/o al 1° o 2° o 3° livello della norma CEI79/17 e/o a norma tecnica di altro Paese dell'Unione Europea che recepisca la direttiva 95/56/CE; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio - quando sganciato dalla motrice - sia installato a regola d'arte un apparecchio antifurto certificato da un Organismo di certificazione accreditato secondo gli standard comunitari come conforme a quanto previsto dal 1° o 2° o 3° livello della Norma CEI 79/51 o recepito in polizza dalla Società;
- b) che i predetti apparecchi antifurto siano messi in funzione e che vengano chiusi i vetri e chiuse a chiave le porte del veicolo durante qualsiasi fermata o sosta che comporti l'assenza anche momentanea dell'autista;
- c) che in caso di sinistro vengano tempestivamente consegnate alla Società – quale prova dell'avvenuto inserimento dell'apparecchio antifurto – tutte le chiavi dell'antifurto stesso;
- d) che non siano state effettuate o fatte effettuare per qualsiasi motivo duplicazioni delle chiavi fornite in dotazione dell'apparecchio antifurto.

Resta inoltre convenuto quanto segue:

- e) la mancata constatazione, da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato dell'effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto, dei vetri o delle porte comporta l'inoperatività della copertura.

Tuttavia, qualora tale constatazione sia resa impossibile dal mancato ritrovamento del veicolo e purché siano state consegnate alla Società tutte le chiavi dell'apparecchio antifurto e risulti l'installazione dello stesso in conformità a quanto previsto alla lettera a), la copertura resta operativa ma lo scoperto di polizza sarà maggiorato nella misura del **10%** in aggiunta a quanto già previsto in polizza (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili). Tale maggiorazione di scoperto non si applica nel caso in

cui risulti che sul veicolo sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma tecnica CEI 79/17 di 2° o 3° livello o altro apparecchio antifurto che risponda ai requisiti di cui alla lettera a) e che assolva la funzione di testimoniabilità, intesa come prova inequivocabile dell'avvenuto inserimento del sistema; ovvero che sul rimorchio o semirimorchio, quando sganciato dalla motrice, sia installato un apparecchio antifurto certificato come conforme alla norma CEI 79/51 di 2° o 3° livello, o altro apparecchio antifurto recepito in polizza dalla Società che assolva la funzione di testimoniabilità intesa come sopra.

- f) In caso di sottrazione o smarrimento anche di una sola delle chiavi dell'antifurto l'Assicurato deve presentare immediata denuncia all'Autorità e dare comunicazione alla Società, provvedendo alla sostituzione dell'apparecchio antifurto con altro avente le caratteristiche indicate alla lettera a). Resta inteso che in tale eventualità la garanzia prestata ai sensi del presente articolo rimarrà automaticamente sospesa dal momento dello smarrimento o della sottrazione della chiave e riprenderà vigore dalla data dell'avvenuta installazione del nuovo apparecchio.

30.3 – Trasporto affidato a terzi

Qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dal Contraente, l'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui agli Artt. 30.1 e 30.2 che precedono, non comporteranno l'inoperatività della garanzia assicurativa. In tal caso verrà applicato uno scoperto del **20%** con il minimo di € 500,00 (CINQUECENTO/00).

Art. 31 - Furto delle merci senza sottrazione del veicolo

31.1 – Furto delle merci in giacenza a terra

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 2 durante le soste, qualora le merci non siano caricate a bordo del veicolo, le stesse dovranno essere custodite in magazzini e/o aree di deposito o transito, dotati di appropriati sistemi di chiusura e protezione.

In caso di furto delle merci la garanzia è operante, fino alla concorrenza del massimale o somma assicurata per sinistro indicata in Polizza, a condizione che lo stesso venga perpetrato mediante effrazione o scasso di tali mezzi di chiusura e protezione e che l'effrazione o scasso siano stati constatati da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato.

In caso contrario la copertura resterà comunque operante, ma verrà applicato uno scoperto del **20%**.

31.2 – Furto delle merci dal veicolo

In caso di furto delle merci dal veicolo, senza sottrazione dello stesso, la garanzia è operante, a condizione che il furto venga perpetrato:

- mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo, qualora furgonato, o mediante taglio dei teloni di protezione del carico, e sempreché l'effrazione, lo scasso o il taglio siano stati constatati da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato oppure
- durante le soste dei veicoli in locali chiusi o in aree recintate dotati di appropriati mezzi di chiusura mediante effrazione o scasso di detti mezzi di chiusura e sempreché l'effrazione o lo scasso siano stati constatati da parte dell'Autorità o della Società o del Perito da essa designato.

In caso contrario la copertura resterà comunque operante, ma verrà applicato uno scoperto del **20%**.

Art. 32 - Furto delle merci a seguito d'incidente stradale

La garanzia è comunque operante in caso di furto della merce, sia questa conseguente o meno al furto del veicolo, in seguito ad incidente stradale che coinvolga direttamente il veicolo e che impedisca all'autista di rispettare quanto previsto agli Artt. 30 e 31.

Art. 33 - Estensioni di garanzia

In parziale deroga a quanto previsto dagli Artt. 19 e 25 – Rischi esclusi, la Società copre i danni derivanti da perdita o avaria delle merci trasportate in relazione a:

- Colpa Grave del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché dolo e colpa grave dei loro dipendenti
Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in polizza e previa applicazione di uno scoperto aggiuntivo del 10% (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili) fatto salvo per lo scoperto previsto al punto successivo. In caso di applicazione dello scoperto aggiuntivo di cui al precedente articolo 20 e 21 non troverà applicazione lo scoperto previsto al presente articolo.
- Appropriazione indebita e furto perpetrato dai dipendenti del Contraente purché assunti da più di un anno e in assenza di note nel casellario giudiziario, dai sub vettori e/o rispettivi dipendenti o ausiliari o con il concorso degli stessi.

Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in polizza e previa applicazione dello scoperto del **25%** con il minimo di Euro 1.000,00 (Euro Mille/00);

- c) Bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili ovvero durante le soste a terra delle merci in aree scoperte qualora il trasporto non sia effettuato direttamente dal Contraente.
Tale estensione si intende prestata entro i massimali previsti in polizza e previa applicazione di uno scoperto del **20%** con il minimo di € 500,00 (CINQUECENTO/00).
- d) Infrazioni alle norme vigenti in materia di idoneità alla circolazione stradale relativamente al sovraccarico degli autocarri e ai limiti di sagoma purché il superamento della portata utile del veicolo o dei limiti di sagoma non sia superiore al 10% di quelli previsti sulla carta di circolazione del veicolo.

Art. 34 - Clausola Cisterne

In deroga a quanto disposto dall'Art. 29.1 lettera k) – Merci escluse si intendono ricompresi in garanzia i trasporti di merci effettuati con cisterne.

L'Assicurazione ha inizio dal momento in cui il prodotto viene immesso nella cisterna o nella manichetta di carico, se di pertinenza della cisterna stessa, fino al momento dell'uscita del prodotto dalla cisterna o dalla manichetta di scarico, se di pertinenza della cisterna stessa.

La garanzia rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo della cisterna - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto. La garanzia cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall'arrivo della cisterna nella località di destino.

La garanzia è operante per la contaminazione del prodotto trasportato a condizione che – prima del trasporto – la cisterna venga adeguatamente lavata, al fine di eliminare tutte le tracce del bene precedentemente caricato, da una ditta specializzata che rilasci la fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione resa. Il Contraente ha la facoltà di provvedere in proprio al lavaggio e/o con proprio personale presso centri di lavaggio purché rilasci fattura dettagliata dell'avvenuta prestazione prima dell'inizio del viaggio.

Eventuali danni e/o le perdite risarcibili in base alla presente clausola verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti e/o franchigie:

- a) Franchigia fissa pari ad **Euro 250,00** nel caso di: dispersione o colaggio del prodotto derivati da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico;
- b) **15%** nel caso di: dispersione o colaggio non riconducibili ad uno degli eventi contemplati in precedenza;
- c) **15%** nel caso di: contaminazione del prodotto;
- d) **20%** nel caso di: contaminazione prodotto a seguito di lavaggio effettuato in proprio dal Contraente o con proprio personale presso centri esterni di lavaggio.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, rapina, sottrazione o smarrimento della merce, non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno Scoperto sarà applicato in caso di dispersione, colaggio o contaminazione del prodotto in seguito ad incidente stradale.

Art. 35 - Operazioni di carico e scarico

Le operazioni di carico e scarico delle merci trasportate sono garantite alle seguenti condizioni:

- Dette operazioni dovranno essere strettamente inerenti il viaggio per il quale il Contraente si sia assunto l'onere del trasporto;
- Esse dovranno risultare contrattualmente a carico del Contraente;
- Per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia;
- Siano effettuate con mezzi meccanici idonei;
- Siano strettamente inerenti il viaggio per il quale il l'assicurato/Contraente si sia assunto l'onere del trasporto;
- Risultino contrattualmente a carico dell'Assicurato/Contraente;

Per "carico" si intende unicamente l'operazione di sollevamento delle merci da terra in prossimità del mezzo di trasporto e per "scarico" l'operazione inversa. Ogni altra operazione preliminare al trasporto meccanico o manuale delle merci dal luogo di normale giacenza al mezzo di trasporto o successiva è esplicitamente esclusa dalla garanzia.

Art. 36 - Corpo container, casse mobili, cisterne di terzi

Le garanzie prestate con la presente polizza valgono anche per i containers e/o casse mobili (ivi incluse cisterne, *tank containers*, *reefer*) di proprietà di terzi, anche qualora non contengano merce e solo a condizione che siano oggetto del trasporto e che non siano a noleggio, locazione o comodato d'uso al vettore.

La copertura è limitata ai danni e/o perdite causati da:

- a) uscita dell'autocarro dalla sede stradale, tale da non consentirne il rientro con i propri mezzi;
- b) incendio, esplosione del veicolo;
- c) ribaltamento, urto e collisione del veicolo;
- d) incendio, investimento, urto o sommersione della nave traghetto;
- e) caduta in acqua o a terra del veicolo durante le operazioni di imbarco e sbarco da nave traghetto;
- f) furto o sottrazione delle merci, sempreché, ai termini degli Artt. 30, 31, 32 tali sinistri siano compresi in garanzia. Rimangono fermi gli scoperti convenuti per tali danni.

Si intendono comunque escluse le perdite e/o avarie derivanti e/o causati da: uso, usura, funzionamento, vetustà (ruggine, ossidazione, scolorimento), operazioni di riparazioni e/o revisione e/o montaggio nonché tutti i danni preesistenti e/o estetici (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ammaccature, graffiature, sverniciature, ecc.).

Fermo quanto previsto dall'art. 20 e 21 in caso di operatività della sola sezione RCV, eventuali danni ai containers e/o casse mobili, verranno liquidati integralmente purché a seguito delle riparazioni non si abbia una rivalutazione del valore del container e/o cassa mobile rispetto al valore del medesimo ante sinistro, nel qual caso il risarcimento/indennizzo verrà ridotto di un importo pari all'ammontare di detta valutazione.

Il limite massimo per questa garanzia viene fissato nella misura di **Euro 5.000,00** (Euro Cinquemila/00) per evento e di **Euro 10.000,00** (Euro Diecimila/00) per annualità assicurativa.

Art. 37 - Imballi e confezioni

Indipendentemente dal fatto che le merci abbiano o meno subito danni, la Società rimborserà il costo del rifacimento e/o ricondizionamento degli imballi e/o confezioni originari, sempreché tali operazioni si siano rese necessarie quali conseguenze dirette del verificarsi di un avvenimento garantito dalla presente polizza; tali spese verranno rimborsate sino a concorrenza dell'importo di **Euro 2.500,00** (Euro Duemilacinquecento/00) per evento e di **Euro 5.000,00** (Euro Cinquemila/00) per annualità assicurativa.

Eventuali danni risarcibili ai termini della presente estensione saranno liquidati previa applicazione della franchigia e scoperti previsti in polizza.

Art. 38 - Sgombero della sede stradale e smaltimento della merce danneggiata

La Società rimborserà, oltre alle spese di recupero e conservazione delle merci trasportate danneggiate durante il trasporto, anche le spese ragionevolmente sostenute dal Contraente/Assicurato per:

- lo sgombero della sede stradale,
- lo smaltimento,

delle merci irrecuperabili danneggiate a seguito di un avvenimento/sinistro risarcibile a termini della presente Polizza. Queste spese verranno rimborsate sino alla concorrenza dell'importo di **Euro 5.000,00** (Euro Cinquemila/00) per evento e di **Euro 10.000,00** (Euro Diecimila/00) per annualità assicurativa e ciò anche in eccedenza alle somme massime stabilite nella presente polizza.

Dalla garanzia si intenderanno tuttavia escluse tutte le spese sostenute allo scopo di prevenire o ridurre qualsiasi danno conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocato dalle merci assicurate.

Art. 39 - Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi (garanzia operante unicamente se richiamata nel frontespizio di polizza)

L'assicurazione si intende estesa ai trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi in base alla seguente disciplina:

RISCHI ASSICURATI

39.1 - Relativamente alle merci deperibili le variazioni di temperatura sono assicurate purché tali variazioni siano dovute a:

- a) guasto o rottura accidentale dell'impianto frigorifero che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso;
- b) eventi occorsi durante il trasporto che producano danneggiamenti che lascino tracce evidenti, constatabili dal Commissario d'Avaria o Perito, sull'autocarro o alle celle frigorifere tali da comprometterne in tutto o in parte la funzionalità ai fini della conservazione delle merci;

- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore;
- d) furto o sottrazione delle merci sempreché, ai termini di Polizza, tali sinistri siano compresi in garanzia e ferme le applicazioni dei relativi scoperti.

CONDIZIONI DI ASSICURABILITA'

39.2 - La garanzia è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

- a) il veicolo sia fornito di impianto idoneo a produrre e mantenere la temperatura richiesta per la conservazione delle merci trasportate nonché di cella isotermica atta a mantenerla;
- b) il veicolo sia in possesso di tutte le attrezzature e i requisiti richiesti dalla legge in materia di trasporto di merci deperibili a temperatura controllata;
- c) il Contraente, nel semestre precedente la stipulazione dell'assicurazione, abbia fatto effettuare da parte di una officina specializzata il controllo e la manutenzione del suddetto impianto e che tali controlli e manutenzione vengano ripetuti, successivamente, ogni 6 mesi;
- d) il Contraente, o chi per esso, rilevi dai termometri o dagli strumenti in dotazione al veicolo la temperatura delle celle, sia durante il trasporto sia durante le eventuali soste, ad intervalli non superiori a:
 - I. 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati;
 - II. 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi.

Qualora la polizza preveda la possibilità di affidamento del trasporto a terzi e sempreché il trasporto stesso non sia effettuato direttamente dal Contraente, il mancato verificarsi delle condizioni di operatività della garanzia di cui alle lettere c) e d) non comporterà decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

ESCLUSIONI

39.3 - Ferme restando le esclusioni previste in Polizza, la Società non è comunque obbligata per i danni derivanti da:

- a) errata regolazione del termostato;
- b) mancata prerrefrigerazione dell'autocarro, ove necessaria;
- c) mancata o difettosa circolazione dell'aria, quando la stessa sia imputabile a errato stivaggio eseguito a cura e sotto la responsabilità del mittente;
- d) mancata prerrefrigerazione della merce.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

39.4 - In parziale deroga a quanto previsto dalle condizioni di Polizza, l'assicurazione inizia con il carico delle merci a bordo dell'autocarro e cessa con lo scarico dal medesimo.

L'assicurazione rimane operante durante eventuali soste delle merci - sempre a bordo del veicolo - prima, durante e dopo il corso del viaggio, a condizione che dette soste siano dipendenti dall'ordinaria esecuzione del trasporto.

L'assicurazione cessa in ogni caso allo scadere delle 72 ore dall'arrivo del veicolo nella località di destino, sempreché l'impianto frigorifero sia mantenuto regolarmente in funzione.

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI GUASTO O ROTTURA ACCIDENTALE POTENZIALMENTE DANNOSI – PROVVEDIMENTI

39.5 - Fermo restando quanto altro previsto dalle Norme applicabili in caso di sinistro, qualora nel corso del viaggio dovesse verificarsi un guasto od una rottura accidentale al veicolo o all'impianto frigorifero tale da far ritenere possibile l'insorgere di un danno alla merce, il Contraente - o chi per esso - deve:

- a) rivolgersi alla più vicina officina specializzata per effettuare le riparazioni del guasto o rottura;
- b) fare ricoverare provvisoriamente la merce nel più vicino magazzino frigorifero, nel caso che il tempo richiesto per la riparazione e la residua durata del viaggio siano tali da fare ragionevolmente prevedere l'insorgere o l'aggravarsi di un danno, rimanendo comunque operante, in tale periodo, la garanzia, oppure, in alternativa a quanto sopra previsto, richiedere l'intervento di un autocarro frigorifero di soccorso, con il quale effettuare la restante parte del viaggio.

39.6 - In aggiunta a quanto previsto dalle condizioni di Polizza, il Contraente o chi per esso deve esibire:

- a) le fatture delle officine specializzate indicanti in dettaglio gli interventi eseguiti e le parti sostituite in occasione dei due ultimi controlli sugli impianti frigoriferi;
- b) la fattura relativa agli interventi di riparazione effettuati successivamente al guasto o rottura accidentale;
- c) il certificato sanitario/fitopatologico della merce all'origine (ove previsto);
- d) la stampata delle temperature rilevate dal termoregistratore in conformità al punto 39.2 lett. d) che precede

SCOPERTI

39.7 - I danni e le perdite derivanti da variazioni di temperatura verranno liquidati previa deduzione dei seguenti scoperti:

- a) **10%** con il minimo di **Euro 250,00** nel caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura necessaria per la conservazione delle merci che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa non inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi;
- b) **20%** con il minimo di **Euro 500,00** nel caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto, descritto al punto che precede, che abbia determinato l'arresto o l'anomalo funzionamento dell'impianto stesso per una durata continuativa inferiore a 8 (otto) ore per i prodotti surgelati o congelati e a 4 (quattro) ore per i prodotti refrigerati o freschi o per una durata che il perito non abbia potuto attestare, né possa essere dimostrata documentalmente;
- c) **30%** con il minimo di **Euro 500,00** nel caso di mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore.

In caso di applicazione degli scoperti per furto, sottrazione o smarrimento della merce non si applicano gli scoperti di cui sopra.

Nessuno scoperto sarà applicato in caso di danni o perdite derivanti da variazioni di temperatura in seguito ad incidente stradale.

Art. 40 - Scoperti e franchigie

Salvo che non sia specificatamente e diversamente indicato, il pagamento dell'indennizzo avverrà previa deduzione, per ogni sinistro, degli scoperti e/o delle franchigie elencati nella Tabella di Sintesi riportata a pag. 21 di 28.

Art. 41 - Mancata effettuazione del viaggio

La Società non risponde in alcun caso di qualsiasi danno o spesa causati dalla mancata effettuazione del viaggio stabilito o dall'impedimento o cambiamento del medesimo dovuto ad arresti, interdizioni, disposizioni restrittive od atti qualsiasi di Governi, Autorità, Popoli.

Art. 42 - Clausole di esclusione sempre operanti

Si intendono sempre operanti le seguenti esclusioni:

- **Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause Ed. 10/11/2003 (CL. 370)**
This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith
 - 1. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from
 - 1.1 ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel
 - 1.2 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof
 - 1.3 any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter
 - 1.4 the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes
 - 1.5 any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

In deroga alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, sono esclusi i danni, le perdite, gli indennizzi dovuti a terzi e le spese causate o derivanti, totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, da:

- 1.1 radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dalla utilizzazione di combustibili nucleari;
- 1.2 elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi;
- 1.3 armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 1.4 elementi radioattivi, tossici, esplosivi, o comunque pericolosi o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo. L'esclusione contenuta in questo paragrafo non si applica agli isotopi radioattivi diversi dai

combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici.

1.5 armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

- **Marine Cyber Endorsement ed. 11.11.2019 (Cl. LMA5403)**

1. Subject only to paragraph 3 below, in no case shall this insurance cover loss, damage, liability or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from the use or operation, as a means for inflicting harm, of any computer, computer system, computer software programme, malicious code, computer virus, computer process or any other electronic system.

2. Subject to the conditions, limitations and exclusions of the policy to which this clause attaches, the indemnity otherwise recoverable hereunder shall not be prejudiced by the use or operation of any computer, computer system, computer software programme, computer process or any other electronic system, if such use or operation is not as a means for inflicting harm.

3. Where this clause is endorsed on policies covering risks of war, civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power, or terrorism or any person acting from a political motive, paragraph 1 shall not operate to exclude losses (which would otherwise be covered) arising from the use of any computer, computer system or computer software programme or any other electronic system in the launch and/or guidance system and/or firing mechanism of any weapon or missile.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

1. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3. sotto riportato, questa assicurazione non copre perdite, danni, indennizzi o spese direttamente o indirettamente causate da, o a cui contribuiscono, o derivanti dall'uso o dal funzionamento, al fine di infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software per computer, codice malevolo, virus informatico, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

2. Fatte salve le condizioni, le limitazioni e le esclusioni della polizza a cui è allegata la presente clausola, l'indennizzo altrimenti risarcibile ai sensi del presente contratto non sarà pregiudicato dall'uso o dal funzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, software per computer, processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico se tale uso o processo non è un mezzo per arrecare danni.

3. Laddove questa clausola sia allegata a polizze che coprono i rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile che ne derivino, o qualsiasi atto ostile da o contro una potenza belligerante, o terrorismo o qualsiasi persona che agisce per motivi politici, il paragrafo 1 di cui sopra non si intenderà operare per escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi arma o missile.

- **Cargo ISM Endorsement - solo per trasporti marittimi (JC 98/019)**

Applicable to shipments on board Ro-Ro passenger ferries.

Applicable with effect from 1 July 1998 to shipments on board:

1) passenger vessels transporting more than 12 passengers and

2) oil tankers, chemical tankers, gas carriers, bulk carriers and cargo high speed craft of 500 gt or more.

Applicable with effect from 1 July 2002 to shipments on board all other cargo ships and mobile offshore drilling units of 500 gt or more.

In no case shall this insurance cover loss, damage or expense where the subject matter insured is carried by a vessel that is not ISM Code certified or whose owners or operators do not hold an ISM Code Document of Compliance when, at the time of loading of the subject matter insured on board the vessel, the Assured were aware, or in the ordinary course of business should have been aware:

a) Either that such vessel was not certified in accordance with the ISM Code.

b) Or that a current Document of Compliance was not held by her owners or operators as required under the SOLAS Convention 1974 as amended.

This exclusion shall not apply where this insurance has been assigned to the party claiming hereunder who has bought or agreed to buy the subject matter insured in good faith under a binding contract.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

Applicabile a spedizioni su navi traghetto Ro-Ro passeggeri.

Applicabile con effetto 1° luglio 1998 alle spedizioni su

1. navi passeggeri che trasportino più di 12 passeggeri e

2. navi cisterne, chimiche, gasiere, portarinfuse e unità veloci da carico Con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

Applicabile con effetto 1° luglio 2002 alle spedizioni a bordo di tutte le altre navi da carico ed alle piattaforme mobili di perforazione con stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

In nessun caso questa assicurazione copre perdite, danni o spese qualora l'oggetto assicurato sia trasportato da una nave non certificata in base all'ISM Code o la cui Compagnia armatoriale non sia in possesso di un "documento di conformità all'ISM Code se, al momento della caricazione a bordo dell'oggetto assicurato, l'Assicurato era consapevole o, nell'ordinario corso degli affari, avrebbe dovuto essere consapevole

a) o che tale nave non era certificata in conformità all'ISM Code

b) o che la Compagnia armatoriale non era in possesso di un valido "documento di conformità" così come richiesto in base alla Convenzione SOLAS del 1974 e successivi emendamenti.

Questa esclusione non si applica qualora l'assicurazione sia stata girata, in base alla presente polizza, al reclamante l'indennizzo, il quale abbia acquistato o convenuto di acquistare, in buona fede, in base ad un contratto vincolante, l'oggetto assicurato.

- **Termination of Transit Clause (Terrorism) JC2001-056**

This clause shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.

1 Notwithstanding any provision to the contrary contained in this Policy or the Clauses referred to therein, it is agreed that in so far as this Policy covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by any terrorist or any person acting from a political motive, such cover is conditional upon the subject-matter insured being in the ordinary course of transit and, in any event, SHALL TERMINATE:

either

1.1 As per the transit clauses contained within the Policy,

or

1.2 on delivery to the Consignee's or other final warehouse or place of storage at the destination named herein,

1.3 on delivery to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either for storage other than in the ordinary course of transit or for allocation or distribution,

or

1.4 in respect of marine transits, on the expiry of 60 days after completion of discharge overseas of the goods hereby insured from the overseas vessel at the final port of discharge,

1.5 in respect of air transits, on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

2 If this Policy or the Clauses referred to therein specifically provide cover for inland or other further transits following on from storage, or termination as provided for above, cover will re-attach, and continues during the ordinary course of that transit terminating again in accordance with clause 1.

3 This clause is subject to English law and practice.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

La presente Clausola prevarrà in ogni caso su quanto previsto al riguardo nella presente polizza anche nel caso in cui dovesse risultare in contrasto con la stessa.

1. Nonostante quanto sia previsto dalla Polizza o dalle Clausole ivi richiamate, al riguardo, viene convenuto che relativamente alle perdite ed ai danni assicurati con il presente contratto contro i rischi causati da terroristi o da persone che agiscano per scopi politici, è condizione essenziale che i beni oggetto dell'assicurazione risultino nell'ambito dell'ordinario corso di viaggio e, in ogni caso, la garanzia TERMINERÀ:

sia

1.1 in base a quanto previsto dalla clausola "Durata dell'assicurazione" della presente polizza

oppure

1.2 alla riconsegna delle merci nel magazzino del Ricevitore o altro magazzino finale o luogo di deposito nella destinazione indicata in polizza

1.3 alla riconsegna delle merci in qualsiasi altro magazzino o luogo di deposito - sia nella destinazione indicata in polizza sia in una località precedente alla stessa - che l'Assicurato abbia scelto per un immagazzinamento estraneo al normale corso del viaggio oppure per il deposito in attesa di collocazione o della distribuzione.

oppure

1.4. relativamente ai trasporti via mare, allo scadere del sessantesimo giorno dal completamento della scarica delle merci assicurate nel porto finale di sbarco,

1.5 relativamente ai trasporti via aerea allo scadere del trentesimo giorno dal completamento della scarica delle merci assicurate nell'aeroporto finale di sbarco,

quale dei predetti casi sia il primo a verificarsi.

2. Qualora la presente polizza o le clausole in essa richiamate prevedano specificatamente la copertura assicurativa per il trasporto terrestre o altre tratte successive a giacenza o prosecuzioni successive alla cessazione della garanzia come precedentemente indicato, la copertura riprenderà la sua efficacia per

continuare la propria operatività durante l'ordinario corso del viaggio per concludersi nuovamente nei termini previsti dalla precedente clausola 1.

3. La presente Clausola è soggetta alle Leggi e alle consuetudini di mercato inglesi.

- **Total Asbestos Exclusion Clause**

It is hereby understood and agreed that this contract shall not apply to and does not cover any actual or alleged liability whatsoever for any claim or claims in respect of loss or losses directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of, or in any way involving asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

Con la presente clausola viene stabilito e concordato che la presente polizza non si applicherà e non garantisce ogni e qualsiasi responsabilità effettiva o asserita per qualsiasi uno o più reclami a fronte di uno o più danni derivanti direttamente o indirettamente da, risultanti da o conseguenti a o in ogni caso riguardanti l'amianto o materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità.

- **Sanction Limitation Exclusion Clause JC2010-014**

No insurer shall be deemed to provide cover and no insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

Inoltre, in nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire o effettuare alcun pagamento o indennizzo sulla base del presente contratto, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo costituiscano violazione di qualunque divieto, sanzione economica o restrizione in forza di Risoluzioni delle Nazioni Unite o Sanzioni economiche o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

- **COMMUNICABLE DISEASE EXCLUSION (Cargo) JC2020-011 ed. 17.04.2020**

1. Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance, this insurance does not insure any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature caused by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance or agent from any organism to another organism where:
 - 2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any variation thereof, whether deemed living or not, and
 - 2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission, bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between organisms, and
 - 2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten bodily injury, illness, damage to human health, human welfare or property.

LIBERA TRADUZIONE (prevale il testo inglese)

1. Nonostante disposizioni contrarie se previste in polizza, la presente assicurazione non copre alcuna perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsivoglia natura causati da, contribuiti da, derivanti da o in connessione con una Malattia Trasmissibile o la paura o la minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca ad esso contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza.
2. Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui:
 - 2.1. la sostanza o l'agente includa, a titolo esemplificativo, un virus, un batterio, un parassita o altro organismo o qualsiasi sua variazione, sia esso considerato vivente o meno, e
 - 2.2. il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, comprenda, a titolo esemplificativo, trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi, e
 - 2.3. la malattia, la sostanza o l'agente possa causare o minacciare lesioni fisiche, malattie, danni alla salute umana, al benessere umano o alla proprietà.

Tabella di sintesi dei limiti di indennizzo

SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL VETTORE STRADALE					
Garanzie Descrizione		Limiti / Sottolimiti		Scoperti	Franchigie
Assicurazione della Responsabilità Contrattuale del Vettore per perdita o avaria delle merci trasportate	<ul style="list-style-type: none">• Rischi ordinari (art. 17)• Rischi speciali (art. 18)	Trasporti Nazionali (€ / Kg 1,00)	Massimale per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza		€ 250,00
		Trasporti Internazionali CMR (D.S.P. / Kg 8,33)	Massimale per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza		
		Inapplicabilità dei limiti di responsabilità (ipotesi di cui art. 1696 cc IV comma o art. 29 CMR)	Massimale per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	Scoperto aggiuntivo del 10% (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili)	

SEZIONE II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE MERCI TRASPORTATE PER CONTO DELL'AVENTE DIRITTO (garanzia supplementare a pagamento)				
Garanzie Descrizione		Limiti / Sottolimiti	Scoperti	Franchigie
Assicurazione dei danni materiali e diretti alle merci trasportate (stipulata dal vettore per conto di chi spetta)	<ul style="list-style-type: none">• Rischi ordinari (art. 23)• Rischi scioperi / guerra e mine sopra merci (art. 24)	Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza		€ 250,00

SEZIONE III – NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO					
Garanzie	Descrizione	Limiti / Sottolimiti		Scoperti	Franchigie
	Furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo - violazione obbligo di sorveglianza (art. 30.1)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza		10%	€ 250,00
	Furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo con successivo ritrovamento - violazione obbligo antifurto (art. 30.2 lett. a, b, c, d)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza		10%	€ 250,00
	Furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo senza ritrovamento (art. 30.2 lett. e)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza		20%	10% se installato antifurto con testimoniabilità (CEI 79/17 di 2° o 3° o CEI 79/51 di 2° o 3° livello o altro recepito in Polizza) € 250,00
Garanzie	Descrizione	Limiti / Sottolimiti		Scoperti	Franchigie

Furto delle merci a seguito di sottrazione del veicolo – in caso di trasporto affidati a terzi e mancato rispetto delle prescrizioni - obbligo di sorveglianza o antifurto - di Polizza (art. 30.3)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	20%		€ 500,00
Furto delle merci in giacenza a terra (art. 31.1)	Massimale o Somma assicurata per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Furto delle merci dal veicolo senza sottrazione dello stesso (art.31.2)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Furto delle merci senza sottrazione del veicolo (mancata constatazione effrazione del veicolo o dei mezzi chiusura dei locali)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	20%		€ 250,00
Furto delle merci a seguito d'incidente stradale (art. 32)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza			€ 250,00
Rapina delle merci (nella sezione RCV la garanzia opera solo qualora risulti accertata la Responsabilità dell'Assicurato a seguito sentenza definitiva di condanna)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Smarrimento delle merci	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	10%		€ 250,00
Estensioni di garanzia: Colpa Grave del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché dolo e colpa grave dei loro dipendenti (art. 33 lett. a)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	Scoperto aggiuntivo del 10% (con il massimo del 30% in caso di cumulo con altri scoperti applicabili)		€ 250,00
Estensioni di garanzia: Appropriazione indebita e furto perpetrato dai dipendenti del Contraente (art. 33 lett. b)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	25%		€ 1.000,00
Estensioni di garanzia: Bagnamento (art. 33 lett. c)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	20%		€ 500,00
Clausola Cisterne: dispersione o colaggio del prodotto a seguito di rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico (art. 34 lett. a)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza			€ 250,00
Clausola Cisterne: dispersione o colaggio del prodotto non riconducibile ad uno degli eventi contemplati in precedenza (art. 34 lett. b)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	15% se non causata da rottura e/o foratura della manichetta o da sfilamento/distacco della manichetta dalla relativa valvola o da rottura della valvola, durante le operazioni di carico e scarico		€ 250,00
Clausola Cisterne: contaminazione del prodotto (art. 34 lett. c - d)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	15%	20% in caso di lavaggio effettuato in proprio	€ 250,00
Clausola cisterne: dispersione, colaggio o contaminazione a seguito d'incidente stradale	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza			€ 250,00
Clausola cisterne: dispersione, colaggio o contaminazione a seguito di furto, rapina, smarrimento o sottrazione delle merci	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	Si vedano scoperti furto, rapina, o smarrimento della merce che precedono		€ 250,00
Garanzie Descrizione	Limiti / Sottolimiti	Scoperti		Franchigie
Carichi parziali di elettronica di consumo, prodotti farmaceutici; pelli e pellicce. (art. 29.1)	€ 20.000,00 per autocarro e sinistro			€ 250,00
Corpo container, casse mobili, cisterne di terzi (art. 36)	€ 5.000,00 per sinistro € 10.000,00 per annualità assicurativa			€ 250,00
Imballi e confezioni (art. 37)	€ 2.500,00 per sinistro € 5.000,00 per annualità assicurativa			€ 250,00

Sgombero della sede stradale e smaltimento della merce danneggiata (art. 38)	€ 5.000,00 per sinistro € 10.000,00 per annualità assicurativa		€ 250,00
--	---	--	----------

NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II CHE PRECEDONO (garanzia supplementare a pagamento)

Garanzie Descrizione	Limiti/Sottolimiti	Scoperti	Scoperti
Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi – danni da variazione di temperatura (art. 39)	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	10% in caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura di una durata continuativa <u>non inferiore</u> a: 8 ore per surgelati o congelati 4 ore per refrigerati o freschi	€ 250,00
		20% in caso di guasto o rottura accidentale dell'impianto per la produzione della temperatura di una durata continuativa <u>inferiore</u> a: 8 ore per surgelati o congelati 4 ore per refrigerati o freschi	€ 500,00
		30% in caso di mancata o difettosa circolazione dell'aria quando la stessa sia imputabile ad errato stivaggio eseguito sotto la responsabilità del vettore	€ 500,00
Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi – danni da variazione di temperatura a seguito di incidente stradale	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza		€ 250,00
Assicurazione per trasporti di merci deperibili effettuati con autocarri frigoriferi – danni da variazione di temperatura seguito di furto, rapina, smarrimento o sottrazione delle merci	Massimale o Somma assicurata per <u>autocarro</u> e per <u>sinistro</u> indicato in Polizza	Si vedano scoperti furto, rapina, o smarrimento della merce che precedono	€ 250,00

NORME APPLICABILI IN CASO DI SINISTRO

In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai successivi Artt. 43, 44 e 45 si applicano gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

Art. 43 - Obblighi generali del Contraente/Assicurato

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) prendere i provvedimenti necessari per evitare o diminuire il danno e provvedere al recupero e alla conservazione delle merci trasportate;
- b) non apportare, se non per il salvataggio della merce o per giustificati motivi, alcuna modifica allo stato del veicolo e del carico nonché alle tracce del sinistro prima dell'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società;
- c) darne immediato avviso alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza, richiedendo l'intervento del Commissario d'Avaria o Perito designato dalla Società più vicino al luogo in cui si è verificato l'evento o il danno è stato scoperto, facendo in modo, ove possibile, che la constatazione avvenga in contraddittorio con il danneggiato e con gli eventuali soggetti responsabili del sinistro;
- d) trasmettere tempestivamente alla Società qualunque atto giudiziario relativo al sinistro, anche se pervenuto dopo la presentazione del reclamo;
- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) astenersi nella fase dell'istruzione del sinistro da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dagli obblighi di cui alla lettera c) che precede in caso di riserve generiche formulate dal ricevitore, o chi per esso, all'atto della riconsegna delle merci fino al momento in cui gli pervenga uno specifico reclamo o il danno appaia evidente. In quest'ultimo caso il Contraente/Assicurato deve trasmettere senza indugio alla Società la richiesta di risarcimento ricevuta.

Art. 44 - Obbligo di denuncia alle Autorità

In caso di furto o altro reato dal quale derivi un danno alle merci il Contraente o chi per esso deve procedere alla denuncia all'Autorità competente più vicina al luogo del sinistro indicando:

- a) la descrizione dei fatti;
- b) i dati di identificazione del veicolo;
- c) gli elementi idonei a identificare e a quantificare la merce trasportata;
- d) le generalità complete dell'autista o degli autisti del veicolo utilizzato per il trasporto nonché di eventuali testimoni in grado di riferire sulle circostanze del caso;
- e) l'esistenza e l'eventuale attivazione di apparecchi antifurto e di altri sistemi di protezione e sicurezza.

Copia della denuncia suddetta deve essere inviata, prima possibile, alla Società.

Art. 45 - Obblighi in caso di ritrovamento del veicolo

Qualora la sottrazione della merce sia avvenuta unitamente al veicolo utilizzato per il trasporto e quest'ultimo venga ritrovato, il Contraente o chi per esso deve immediatamente richiedere l'intervento delle Autorità competenti o della Società o del Perito da essa designato al fine di constatare e verbalizzare lo stato del veicolo, l'effrazione o scasso dell'eventuale apparecchio antifurto, dei vetri e delle porte e di ogni altro dispositivo di protezione e sicurezza esistente sul veicolo.

Copia del verbale di ritrovamento deve essere tempestivamente inviata alla Società. Il Contraente o chi per esso deve astenersi dal modificare le condizioni del veicolo ritrovato, prima di tale constatazione.

Art. 46 - Intervento del perito in caso di sinistro

A parziale deroga di quanto previsto dal precedente Art. 43 lettera c) per i reclami non eccedenti l'importo di Euro 1.500,00 il Contraente è dispensato dal richiedere l'intervento del Commissario d'Avaria per la constatazione del danno. Resta in ogni caso inteso che il Contraente – sotto la propria responsabilità – dovrà fornire alla Società tutta la documentazione necessaria per comprovare il reclamo.

Art. 47 - Modalità per il risarcimento del danno

Ai fini del risarcimento del danno il Contraente, in aggiunta alla denuncia all'Autorità prevista dall'Art. 44 e agli eventuali documenti previsti dall'Art. 11, lettera d) deve trasmettere alla Società:

- a) la richiesta di risarcimento ricevuta e gli altri documenti comprovanti la titolarità del diritto all'indennizzo;
- b) una descrizione dettagliata dei fatti con l'indicazione, in particolare, dei dati identificativi del veicolo utilizzato per il trasporto e la relativa portata e il peso di ciascuna partita di merce trasportata;
- c) i documenti di trasporto e ogni ulteriore atto riportante riserve sullo stato della merce o dell'imballaggio;
- d) l'attestazione dell'iscrizione di legge all'Albo degli autotrasportatori alla data del sinistro del Contraente;
- e) copia della fattura del nolo e della pagina del Registro I.V.A. sulla quale la stessa risulta registrata

- f) il pagamento dell'indennizzo da parte della Società sarà in ogni caso subordinato alla presentazione della fattura di origine e della distinta pesi o altri documenti che provino valore, quantità e tipo della merce danneggiata, restando escluso che costituisca prova sufficiente del danno una semplice nota di addebito al vettore da parte del danneggiato;
- g) qualora il trasporto sia stato affidato a sub vettore, il Contraente deve anche trasmettere:
- i dati di identificazione di detto sub-vettore;
 - i suoi dati di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori (o equivalente documento per i vettori esteri).

La Società si riserva di richiedere eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la definizione della pratica liquidativa.

Art. 48 - Gestione delle vertenze - Spese legali – applicabile unicamente alla sez. I

La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa del Contraente in sede penale, sino all'eventuale atto di tacitazione dei danneggiati.

Su richiesta del Contraente, la Società lo informerà sullo stato della vertenza.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 49 - Chiusa inchiesta

Ai fini della liquidazione di un danno a seguito di furto e/o rapina e/o sottrazione delle merci, la mancata presentazione del verbale di chiusa inchiesta istruttoria da parte delle competente Autorità Giudiziaria, non sarà ritenuto atto pregiudizievole alla liquidazione del sinistro.

In questo caso però, il Contraente/Assicurato si impegna ad attivarsi in ogni modo per l'ottenimento di detto documento, da presentare anche successivamente alla liquidazione, fermo l'obbligo del Contraente/Assicurato a restituire alla Società l'importo del danno eventualmente già corrisposto, nel caso in cui emergessero risultanze tali da non rendere risarcibile il danno in parola in base alle presenti condizioni di garanzia.

Art. 50 - Pagamento dell'Indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato determinato l'ammontare dell'Indennizzo:

- previo accordo tra la Società e l'avente diritto, oppure
- alla presentazione di tutta la documentazione richiesta nonché al completamento delle attività peritali ove occorre

la Società, verificata la titolarità dell'Indennizzo, paga quanto dovuto, salvo che:

- a) l'avente diritto non sia in grado, per qualunque motivo, di accettare espressamente la liquidazione dell'Indennizzo, sottoscrivendo apposito atto avente effetto liberatorio per la Società;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla Legge o un atto di cessione;
- c) sia stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa Sezione di garanzia;

La liquidazione dell'Indennizzo avviene, in ogni caso, previa presentazione alla Società di tutti i documenti dalla stessa richiesti, previsti ai seguenti articoli: 43, 44, 45, 47 e 49.

IL CONTRAENTE _____

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IL CONTRAENTE

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche “il Regolamento”), La informiamo che per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

QUALI DATI RACCOGLIAMO

Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornisce; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali⁽²⁾, indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI

La nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie (relative alla Sua affidabilità e puntualità nei pagamenti).

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste (tra cui il rilascio del preventivo e la quantificazione del premio), nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo⁽³⁾, sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽⁴⁾. Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si veda nota 7), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv).

Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso⁽⁵⁾.

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativi, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI.

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto⁽⁶⁾.

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol⁽⁷⁾ a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale.

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁸⁾ (si veda anche nota 4).

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI

I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI

La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di richiedere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20), nonché di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Titolare del trattamento dei Suoi dati è SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A. (www.siat-assicurazioni.it) con sede in Via V Dicembre, n. 3 - 16121 Genova. Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di SIAT Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni p.A., al recapito privacy.siat@unipol.it, a cui potrà scrivere, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8).

Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

- 1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.
 - 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale. In casi specifici, ove strettamente necessario per finalità autorizzate a livello normativo e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati relativi ad eventuali condanne penali o reati.
 - 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche-tariffarie.
 - 4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, conservazione e adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
 - 5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
 - 6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
 - 7) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
 - 8) In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; investigatori privati; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.
-
- 9) l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistiche-tariffarie.
 - 10) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio (i) per disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali, (iii) per gli adempimenti in materia di identificazione, conservazione e adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) per la normativa che ha istituito un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, nonché altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.
 - 11) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.
 - 12) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
 - 13) Gruppo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Linear S.p.A., Unisalute S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it.
 - 14) In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; investigatori privati; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.